



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 969

RADIAZIONE DALL'ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. RENIO MARCHESINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 8110 del 6 giugno 1994 recante tra l'altro l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Renio Marchesini, nato il 3 novembre 1967 a Bedizzole (BS);

VISTA la delibera Consob n. 20538 del 25 luglio 2018, notificata in data 30 luglio 2018, con cui il Sig. Renio Marchesini è stato sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'art. 55, comma 1 (adesso art. 7-septies, comma 1), del TUF e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129;

VISTA la nota del 18 maggio 2018 (prot. Consob n. 0158239/18) con cui Fideuram comunicava a Consob di aver adottato, in pari data, il provvedimento di revoca per giusta causa del mandato conferito al Sig. Renio Marchesini a seguito di gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 4 giugno 2018 (prot. Consob n. 0186509/18) con cui Fideuram inoltrava a Consob l'ulteriore documentazione in relazione ai fatti di cui trattasi emersa a seguito di proprie verifiche interne;

VISTA la nota del 2 luglio 2018 (prot. Consob 0232103/18) con la quale Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente sig. Renio Marchesini per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 2 agosto 2018, notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ha contestato al Sig. Renio Marchesini la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari approvato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per avere:
 - o acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
 - o comunicato informazioni e prodotto rendicontazioni non rispondenti al vero;
 - o simulato e omesso di eseguire operazioni di investimento;
- art. 159, comma 5 (già art. 108, comma 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
- art. 159, comma 6 (già art. 108, comma 6, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver percepito finanziamenti dai clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Marchesini non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 23 novembre 2018 (prot. n. 0040892/18), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Renio Marchesini ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Renio Marchesini le sopracitate violazioni di cui agli articoli 158, comma 1 e 159, commi 5 e 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per



- qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4) e 5), del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4) e 5), del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione del dall'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nei casi di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente e di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
 - ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), nn. 7) e 8), del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), nn. 6) e 7), del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'Albo, da uno a quattro mesi, nei casi di accettazione dal cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5, e di percezione di finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6;
 - per le violazioni degli obblighi di correttezza diligenza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, conseguenti all'omissione o simulazione di esecuzione di attività di investimento, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante in quanto preordinata alla realizzazione della correlata condotta acquisitiva;
 - ai fini della determinazione della sanzione assume particolare rilevanza l'elevato numero dei clienti del consulente coinvolti e il rilevante ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione e di quelle ricevute come finanziamento. Inoltre, la pluralità di condotte illecite accertate, in taluni casi preordinate alla realizzazione delle condotte acquisitive, la reiterazione delle stesse, nonché le modalità con cui sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
 - con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Renio Marchesini a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Renio Marchesini, nato il 3 novembre 1967 a Bedizzole (BS), è radiato, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF, dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo dinanzi al Comitato di Vigilanza ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. La proposizione del reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti